

PARTE PRIMA	4
D.LGS. 231/2001: PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE.	4
CAPO I	4
1) AMBITO APPLICATIVO DEL D. LGS. 231/2001.	4
2) CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA'.	5
3) REATI PRESUPPOSTO.	7
CAPO II	12
1) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.	12
2) ORGANISMO DI VIGILANZA.	14
PARTE SECONDA	16
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI O.N.L.U.S.	16
CAPO I	16
1) FASI DI FORMAZIONE DEL MODELLO.	16
3) DIFFUSIONE DEL MODELLO.	19
CAPO II	20
REGOLE DI COMPORTAMENTO ADOTTATE DALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI O.N.L.U.S. PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001	20
2) PROCEDURE GENERALI DI PREVENZIONE.	20
3) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DAGLI ARTT. 24 e 25 del D. LGS. 231/2001	22
4) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL' ART. 24 bis del D. LGS. 231/2001, come modificato dal D.L. n. 93 del 14 agosto 2013 - delitti informatici e trattamento illecito di dati.	31
5) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 ter del D. Lgs. 231/2001	40

6) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 bis del D. Lgs. 231/2001	42
7) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 ter del D. Lgs. 231/2001	45
8) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 quater del D. Lgs. 231/2001	47
9) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 quater I del D. Lgs. 231/2001	51
10) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001	52
11) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 e ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART 187 bis e ter T.U.F.IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 187 quinquies T.U.F.	55
12) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 septies D. Lgs. 231/2001	57
13) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 octies del D. Lgs. 231/2001.	63
14) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 decies del D. Lgs. 231/2001.	66
15) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 novies del D. Lgs. 231/2001.	68
16) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALLA I. n. 146 del 2006	71
17) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 undecies d.lgs. n. 231 del 2001	74
CAPO III	77
ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI O.N.L.U.S.	77
1)REQUISITI, NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	77
2) COMPITI E FUNZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA.	79
2) RAPPORTI DELL'ODV CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA FONDAZIONE.	81
CAPO IV	87

**SISTEMA DISCIPLINARE ADOTTATO DALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI
O.N.L.U.S. 87**

- 1) FINALITA' DEL SISTEMA DISCIPLINARE. 87**
- 2) CRITERI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. 88**
- 3) MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. B DEL DECRETO. 88**
- 4) MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. A DEL DECRETO. 90**
- 5) MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E FORNITORI. 91**

PARTE PRIMA

D.LGS. 231/2001: PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE.

CAPO I

1) AMBITO APPLICATIVO DEL D. LGS. 231/2001.

Il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un peculiare meccanismo d'imputazione della responsabilità a carico dell'Ente collettivo.

Detta norma, in particolare, prevede l'imputazione a quest'ultimo della responsabilità per determinati reati (= c.d. reati presupposto) in considerazione del peculiare legame che esiste tra l'Ente e il soggetto che li ha materialmente commessi.

Quanto ai destinatari del Decreto, l'art. 1, comma 2°, circoscrive l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute a tutti gli **Enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.**

Sono pertanto soggetti alle norme in discorso:

- le persone giuridiche private;
- le società di persone, di capitali, cooperative;
- le associazioni con o senza personalità giuridica;
- gli enti pubblici economici;
- gli enti privati cessionari di un pubblico servizio.

Sono invece esclusi dall'ambito applicativo del Decreto (cfr. art. 1, comma terzo)

- lo Stato e gli Enti pubblici territoriali, essendo gli stessi titolari di poteri pubblicistici;
- gli altri Enti pubblici non economici perché esercitano pubblici poteri;

- qualsiasi altro Ente con funzioni di rilievo costituzionale (es. sindacati, partiti, ecc.); l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto porrebbe in pericolo le libertà costituzionalmente garantite a detti soggetti.

A proposito dei soggetti destinatari delle norme in discorso la Corte di Cassazione ha comunque precisato che ciò che rileva, non è la forma giuridica assunta dall'Ente, ma piuttosto l'attività da esso in concreto svolta. La recente giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato la responsabilità ex D.Lgs. art. 231/2001 delle società a partecipazione pubblica quando svolgono attività economica (cfr. Cass. 21 luglio 2010, n. 28699).

** *

2) CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA'.

La responsabilità dell'Ente insorge a seguito della commissione di reati, tassativamente elencati nel Decreto, da parte dei seguenti soggetti:

a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso **(soggetti in posizione c.d. apicale= Amministratori, Direttori Generali, Rappresentanti legali a qualsiasi titolo, Preposti a sedi secondarie, Direttori di unità operative)**;

b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, che eseguono, nell'interesse dell'Ente, le decisioni intraprese dal vertice **(c.d. sottoposti = Lavoratori dipendenti, Collaboratori, Agenti, Parasubordinati, Distributori – Fornitori, Consulenti)**.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso il fatto ed è accertata nel corso del medesimo processo (penale) dallo stesso Giudice competente.

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'Ente, inoltre, i Reati devono essere commessi "nel suo interesse o a suo vantaggio" e devono essere riconducibili a una sorta di "colpa in organizzazione".

L'"interesse", da valutare ex ante, fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, il quale deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità dell'Ente, anche qualora quest'ultima non si fosse poi realizzata.

Il "vantaggio", da valutare ex post, fa riferimento all'utilità concreta che si è realizzata, a prescindere dal fine perseguito dall'autore del reato, anche quando detto soggetto non abbia specificatamente agito a favore dell'Ente.

La c.d. "colpa in organizzazione" si riscontra in capo all'Ente quando quest'ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio reato.

L'accertamento di detto profilo dipende dalla posizione rivestita dalla persona fisica responsabile del reato.

Per i reati commessi dai soggetti che rivestono posizione c.d. apicale la colpa dell'Ente è presunta.

Quest'ultimo potrà avvalersi della prova liberatoria provando che:

- a) prima della commissione del fatto, è stato adottato e attuato un Modello Organizzativo e di Gestione idoneo a prevenire reati analoghi a quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo ad hoc, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo;
- c) il menzionato organismo ha adempiuto le sue funzioni in modo corretto;
- d) l'autore del reato ha eluso il Modello in modo fraudolento.

Per i reati commessi dai c.d. sottoposti, l'Ente è ritenuto responsabile solamente se la condotta è stata resa possibile per il mancato adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza.

La colpa dell'Ente, in particolare, è esclusa se quest'ultimo, prima della commissione del reato, ha adottato e attuato in modo efficace un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello che è stato commesso.

L'onere di provare la sussistenza della colpa in organizzazione è posto a carico dell'accusa.

** *

3) REATI PRESUPPOSTO.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, è stata estesa, per effetto di provvedimenti successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato.

I Reati tassativamente previsti sono quelli sinteticamente elencati nel presente paragrafo, con riserva di una maggiore analisi e approfondimento nella Parte seconda, Capo II, paragrafi 3 e ss. del presente Modello.

1) Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

- malversazione ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o altro Ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. 231/2001);

- corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25 del D.Lgs. 231/2001, così come modificato e integrato dalla Legge n. 190 del 6.11.2012).

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati(art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno*"). Il D.L. n. 93 del 14 agosto 2013 ha introdotto alcune

novità in tema di frode informatica con sostituzione dell'identità digitale e falsificazione di carte di credito e ha esteso la responsabilità dell'Ente ai delitti in tema di violazione della privacy.

3) Delitti di criminalità organizzata(art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*").

4) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, marchi, brevetti e segni distintivi(art. 25 bis del D. Lgs 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409, e modificato dall'art. 15 comma 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99).

5) Delitti contro l'industria e il commercio(art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 15 comma 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99).

6) Reati in materia societaria(art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e integrato dall'art. 31 L. 28 dicembre 2005 n. 262 e, per il reato di corruzione tra privati, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190).

7) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o dalle leggi speciali; delitti che siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7).

8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili(art.25 quater I del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 8 L. 9 gennaio 2006, n. 7).

9) Reati contro la vita e l'incolumità individuale(art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 5 L. 11 agosto 2003, n. 228).

10) Reati connessi agli abusi di mercato(art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 9 L. 18 aprile 2005, n. 62; cfr. anche D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

11) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme

sulla salute e sicurezza del lavoro(art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della legge delega del 3 agosto 2007, n. 123 e modificati dall'art. 300 del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, attuativo della stessa).

12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita(art.

25 octies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 63 del Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007).

13) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore(art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001,

aggiunto dall'art. 15 comma 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99).

14) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

giudiziaria(art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 e modificato dal D.Lgs. n. 121/2011).

25) Reati ambientali(art. 25 undicies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 2 del Decreto

Legislativo 7 luglio 2011, n. 121).

26) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(art. 25 duodieces del D.Lgs.

231/2001, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109).

27) Reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146).

** *

4) SISTEMA SANZIONATORIO.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 sono applicate dal Giudice competente a conoscere del reato, nello stesso procedimento e con le stesse garanzie del processo penale. La sentenza di condanna è impugnabile davanti alla Corte d'Appello ed è suscettibile di revisione, qualora emergano elementi che potrebbero condurre all'esclusione della responsabilità dell'Ente, dopo la sua pronuncia.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede quattro tipi di sanzioni le cui principali caratteristiche sono di seguito illustrate.

1) Sanzione pecuniaria.

E' fondamentale e indefettibile; applicabile a tutti gli illeciti dipendenti dai Reati.

Al fine di adeguare l'ammontare della sanzione alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell'Ente la struttura per la sua determinazione è bifasica:

1) nella prima fase il Giudice determina un numero di quote tra 100 e 1000 (nell'ambito dell'intervallo edittale previsto dalla fattispecie) mediante parametri quali la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

2) nella seconda fase il Giudice fissa il valore di ciascuna quota da un minimo di 258 a un massimo di 1549 euro considerando le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

L'entità complessiva della sanzione pecuniaria si ottiene moltiplicando il numero delle quote per il valore attribuito a ciascuna di esse.

2) Sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive sono applicabili solo alle fattispecie espressamente previste e solo qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale e l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità;
- il reato, commesso dai c.d. sottoposti, è stato determinato o, comunque, agevolato da gravi carenze organizzative;
- l'illecito è stato reiterato nei cinque anni da una condanna definitiva.

Per la determinazione del tipo e della durata della sanzione si utilizzano i criteri generali: gravità oggettiva e soggettiva del fatto; attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto, applicabili anche in via cautelare al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'Ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione d'illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede, sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;**
- b) sospensione/revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;**
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;**
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;**
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

La durata della sanzione è compresa fra un minimo di tre mesi e un massimo di due anni; detta natura temporanea viene meno e l'interdizione dall'esercizio dell'attività; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono trovare applicazione definitiva ove l'Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3) Pubblicazione della sentenza di condanna.

Può essere disposta a discrezione del Giudice solo nelle ipotesi di maggior gravità, quando sia stata applicata una sanzione interdittiva.

4) Confisca del profitto del reato.

E' sempre applicata con la sentenza di condanna ed è volta a sottrarre all'Ente il prezzo o il profitto del Reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede sull'oggetto destinato alla confisca.

Ove il recupero materiale del prezzo o del profitto non sia possibile, la norma dispone la confisca per equivalente, cioè su beni per un valore corrispondente a quelli oggetto di confisca.

** *

CAPO II

1) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Come già anticipato, l'art. 6 del Decreto 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità dell'Ente per i reati commessi dai soggetti indicati al capo I, paragrafo 2, qualora sussistano i seguenti requisiti:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Controllo e Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il Modello Organizzativo, pertanto, dovrà(1) individuare le attività (sensibili) nel cui ambito possono essere commessi Reati;(2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente con riguardo agli illeciti da prevenire;(3) stabilire obblighi d'informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;(4) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato

rispetto delle misure indicate nel Modello; (5) Indicare piani di gestione delle risorse finanziarie, idonei ad implementare le attività volte all'attuazione del Modello e alla prevenzione dei reati.

L'art. 7 del Decreto, in particolare, prevede che *“L'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”*... *“in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

“Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.

L'efficace attuazione del Modello richiede, da una parte “una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività” e, dall'altra, “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 25 septies (*“Omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.”*), l'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008 ha inoltre precisato che il Modello di Organizzazione e Gestione, per possedere la necessaria efficacia esimente, deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

“a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione di appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività d'informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) all'acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate."*

Il Modello organizzativo, inoltre, deve indicare idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di siffatte attività, dovendo in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni d'idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo devono essere attuati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

** *

2) ORGANISMO DI VIGILANZA.

Quale ulteriore adempimento, **ai fini dell'esonero dalla responsabilità, l'art. 6 comma 1, lett. b) del Decreto prescrive l'istituzione di un Organismo (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa**

e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Il Decreto, in realtà, richiede espressamente l'istituzione dell'OdV con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli solo per quanto attiene ai reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da soggetti che rivestano una posizione apicale.

L'art. 7 del Decreto, infatti, con riferimento ai reati commessi dai c.d. sottoposti, non menziona la necessità di istituire un Organismo ad hoc, lasciando il controllo sull'operato dei subordinati ai loro preposti.

Si ritiene tuttavia che, allo scopo di garantire una maggiore efficacia nel controllo, sia preferibile assegnare all'OdV un campo di azione generalizzato.

Quanto alle caratteristiche richieste dalla legge, l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, deve possedere la necessaria professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e garantire continuità di azione. L'OdV, in particolare, deve possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare un controllo operativo e una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza anche se, per particolari problematiche, può avvalersi della collaborazione di esperti.

Si osserva che i poteri d'iniziativa e controllo dell'organismo in discorso sono preordinati esclusivamente alla verifica dell'effettiva osservanza da parte di tutti i soggetti (apicali e non) delle specifiche procedure previste dal Modello, senza alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti al Consiglio di Amministrazione.

** *

PARTE SECONDA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI O.N.L.U.S.

CAPO I

1) FASI DI FORMAZIONE DEL MODELLO.

La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s. è sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione delle attività svolte dall'Ente, a tutela della propria immagine e posizione e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentati e partner.

A tal fine **il presente Modello Organizzativo, fermo restando la sua finalità peculiare relativa al D.lgs. 231/2001, s'inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di governance e dal sistema di procedure già in essere nella Fondazione (si veda in proposito l'elenco dei protocolli adottati dalla Fondazione, allegato A).**

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione per coloro che operano in nome e per conto della Fondazione affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Allo scopo di realizzare un piano d'interventi sistematici e razionali la Fondazione ha predisposto una mappa delle proprie attività ed ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio – reato", cioè quelle che devono essere sottoposte ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

In seguito all'individuazione delle attività "a rischio", la Fondazione, per la predisposizione del proprio Modello Organizzativo, ha considerato sia le prescrizioni di cui al Decreto n. 231 del 2001, sia le prime elaborazioni giurisprudenziali formatesi circa l'individuazione dei parametri di adeguatezza del Modello stesso.

Le fasi fondamentali per la definizione del Modello, individuate dalla Fondazione, sono le seguenti:

1) mappatura dei processi e delle attività "sensibili" a rischio-reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;

2) analisi di Protocolli e Linee Guida già in essere e definizione delle eventuali implementazioni per una più efficace attività di prevenzione;

3) progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati;

4) identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento e osservanza del Modello;

5) elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

6) informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e procedure istituite;

7) aggiornamento periodico del Modello.

** *

2) ADOZIONE DEL MODELLO.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lettera a) del Decreto, il presente Modello è stato adottato dalla Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s. con verbale del Consiglio di Amministrazione 19 dicembre 2013.

Il Consiglio di Amministrazione, con il medesimo verbale ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto dello stesso e ha richiamato la necessità di nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'Organo di Revisione Contabile della Fondazione, presa visione del Modello Organizzativo nella seduta di approvazione, si è espressamente impegnato al rispetto dello stesso.

Copia del documento è stata depositata presso la sede della Fondazione in data 19 dicembre 2013.

Il presente Modello è reso noto a tutti i destinatari tramite l'affissione presso la bacheca accessibile a tutti i dipendenti. L'OdV, nel corso della riunione successiva alla sua nomina, verifica che i suddetti adempimenti siano stati rispettati.

Entro 60 giorni dalla sua adozione, il Consiglio di Amministrazione, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, deve organizzare delle riunioni illustrative presso ogni singolo reparto, tenuto conto delle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio – reato.

Eventuali modifiche del presente Modello devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, nelle stesse forme sopra indicate.

Il Modello Organizzativo integra le procedure e i sistemi di controllo già operanti nella Fondazione e giudicati idonei come misure di prevenzione dei Reati e come controllo sui Processi Sensibili.

In particolare, sono da considerare parte integrante del Modello Organizzativo, il sistema organizzativo aziendale, il Codice Etico, il Modello di Controllo dell'Organo di Revisione Contabile, il Modello di Controllo di Gestione (bilancio e budget), il Sistema di Formazione del Personale interno ed esterno, il Sistema Disciplinare, il Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati, il Modello di Gestione e Valutazione dei Rischi con i relativi allegati (valutazione rischio movimento anziani; valutazione rischio biologico; valutazione stress lavoro correlato; schede di rischio per

mansione, compreso utilizzo attrezzature; programma delle misure di sicurezza per il contenimento dei rischi; piano di sicurezza e coordinamento per il rischio di interferenze; indagine fonometrica per la valutazione del rischio da esposizione al rumore; valutazione del rischio da agenti fisici); Protocolli, Linee Guide e Procedure adottati come da elenco allegato sub A.

Copia dei documenti citati sono conservati e aggiornati insieme con il Modello Organizzativo.

** *

3) DIFFUSIONE DEL MODELLO.

La Fondazione è consapevole che, ai fini dell'effettività del Modello e dei protocolli di comportamento previsti, è fondamentale un'opera di diffusione e di sensibilizzazione dei destinatari.

Il Consiglio di Amministrazione, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, pertanto, si occuperà della formazione del personale di tutti i livelli.

I neoassunti riceveranno le prime istruzioni nella lettera di assunzione. Saranno inoltre previsti un seminario iniziale, specifici corsi di formazione ed e-mail di aggiornamento.

A tutti i dipendenti sarà garantita a) l'organizzazione, una volta l'anno e, comunque, quando se ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello; b) l'organizzazione periodica di incontri di studio interni.

Delle riunioni sarà redatto **verbale con indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.**

Collaboratori esterni, consulenti e fornitori saranno adeguatamente informati dell'esistenza del Modello. Ove ritenuto opportuno, saranno invitati a partecipare alle riunioni informative organizzate per il personale dipendente.

CAPO II

REGOLE DI COMPORTAMENTO ADOTTATE DALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI O.N.L.U.S. PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001

1) MAPPATURA DEI PROCESSI.

Nell'individuazione delle procedure idonee alla prevenzione dei Reati la Fondazione ha considerato la presumibile frequenza di verificabilità in considerazione dei profili organizzativi e gestionali, nonché delle attività svolte.

Oltre al rischio – reato in astratto, al quale è stato assegnato uno specifico livello di probabilità, si è poi provveduto a valutare il rischio effettivo per la Fondazione, verificando preliminarmente l'idoneità dei protocolli comportamentali già esistenti e la eventuale necessità di implementarli per una più efficace attività di prevenzione.

** *

2) PROCEDURE GENERALI DI PREVENZIONE.

Le operazioni concernenti attività a rischio-reato devono essere registrate documentalmente e verificabili con immediatezza.

Ogni documento inerente la gestione della Fondazione deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto da chi lo ha formato.

Nei rapporti con i rappresentanti di Stato, Regione, Provincia, Comune, ovvero qualsiasi altro Ente pubblico o Pubblica Amministrazione, anche della Comunità Europea, è fatto divieto, a chiunque operi in nome e per conto della Fondazione, di condizionare le decisioni con violenza, minaccia o inganno.

Gli organi di vertice della Fondazione sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza in tutte le ipotesi in cui l'attività dell'uno possa riguardare le competenze dell'altro.

Ogni attività deve essere autorizzata da chi ne ha il potere.

Il Consiglio di Amministrazione, in ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, può adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni con i seguenti limiti e condizioni:

- 1) la delega deve risultare da atto scritto avente data certa;
- 2) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- 3) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate e la necessaria autonomia di spesa;
- 4) la delega deve essere accettata per iscritto;
- 5) della delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Il Consiglio di Amministrazione, nello stipulare convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per la fornitura di cure e medicinali, deve selezionare la controparte negoziale in modo da garantire adeguati standard qualitativi.

I fornitori devono essere selezionati secondo criteri di scelta individuati nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale, provinciale, comunale, tenendo conto dei protocolli comportamentali esistenti.

In particolare, nell'individuazione dei fornitori, bisognerà far riferimento all'Albo, agli Accordi Quadro e ai contratti di fornitura vigenti.

Eventuali incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in caso di reali esigenze e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con fornitori e consulenti, o, in ogni caso le lettere di conferimento d’incarico, devono contenere clausole di risoluzione del rapporto nelle ipotesi d’inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure, richiamate nei contratti, attinenti all’oggetto dell’incarico o alla effettuazione della prestazione.

** *

3)PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DAGLI ARTT. 24 e 25 del D. LGS. 231/2001

La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all’astratta possibilità di commissione dei Reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto (reati contro la Pubblica Amministrazione), ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultassero in concreto interessate.

FATTISPECIE PREVISTA DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA’ DI CONDOTTA	ATTIVITA’ A RISCHIO	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE
<p><u>Malversazione a danno dello Stato</u> (art. 316 bis c.p.); <u>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</u> (art. 316 ter c.p.).</p> <p>FATTISPECIE: la condotta incriminata è quella di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina</p>	<p>Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere; omissione di informazioni dovute, al fine di ottenere rimborsi, finanziamenti, contributi o altre erogazioni, comunque denominate, da parte di Stato, Regione, Provincia, Comune, o altri Enti pubblici o della Comunità Europea.</p>	<p>-Fatturazione</p>	<p>E’ vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, o comunque fatturare utilizzando un’impropria codifica delle prestazioni erogate.</p> <p>E’ vietato non emettere note di credito ove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.</p> <p>Direttore Generale e Direttore Sanitario ogni tre mesi esaminano i dati contenuti nei FASAS necessari per verificare la correttezza della</p>

		<p align="center">-Redazione dei FASAS</p>	<p>destinazione degli stessi.</p> <p>Il Direttore Generale individua almeno un soggetto responsabile dell'istruzione della pratica di finanziamento e un altro addetto al riesame della stessa prima che la medesima venga presentata al Consiglio di Amministrazione quale soggetto deputato all'esame finale e alla formale sottoscrizione. Coloro i quali sono preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale devono destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenuti. Il riscontro di irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connessa a fornire segnalazione al Consiglio di Amministrazione e all'OdV.</p> <p>Coloro che partecipano alla redazione dei FASAS (c.d. equipe assistenziale: medici, infermieri, fisioterapisti, capisala, educatori, ASA) sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti</p>
--	--	---	--

		<p align="center">-Prescrizione di esami, cure e farmaci</p>	<p>dichiarati e al rispetto delle procedure, anche informatiche, previste per la relativa compilazione e archiviazione.</p> <p>Il Direttore sanitario è tenuto al controllo della completezza e della regolarità dei FASAS.</p> <p>Il sistema di acquisizione di dati e informazioni relativi all'ospite e la gestione degli stessi devono avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>E' vietato erogare prestazioni sanitarie o cure non strettamente necessarie alle esigenze diagnostiche o terapeutiche che emergono dalla valutazione del quadro clinico dell'ospite.</p> <p>Il medico che effettua la diagnosi è obbligato a stabilire le prestazioni sanitarie da erogare seguendo le linee guida contenute in eventuali protocolli adottati dal Direttore sanitario, ovvero motivando per iscritto la difformità da esse, ove emergano profili di peculiarità nella diagnosi o cura, che rendano necessario eseguire un diverso trattamento.</p> <p>Devono in ogni caso essere rispettate le linee di condotta individuate nel protocollo per la conservazione e la somministrazione di farmaci e presidi medici</p>
--	--	---	---

<p>Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, comma 1 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 319 bis c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o altra utilità (assunzione del personale, conferimento incarichi di consulenza, stipulazione contratti di fornitura, compravendita o locazione d'immobili con la pubblica amministrazione) ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio in cambio del compimento di un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio.</p> <p>Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità.</p>	<p>-Accesso alla rete informatica aziendale</p> <p>-Gestione ordini di pagamenti</p> <p>-Rapporti con Stato, Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici</p>	<p>chirurgici, nonché il protocollo di intervento nella somministrazione di farmaci psicoattivi.</p> <p>Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale è attribuita una <i>user ID</i> e una <i>password</i> personale, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'OdV per lo svolgimento dei suoi compiti. E' vietato utilizzare la <i>user ID</i> o la <i>password</i> di altri operatori. Le <i>passwords</i> sono memorizzate dall'apposito programma che ne chiede la modifica ogni tre mesi.</p> <p>Il Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale sono gli unici soggetti autorizzati alle disposizioni di pagamento.</p> <p>Il Presidente, il Consigliere Delegato, il Direttore Generale e, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, il Direttore sanitario, tengono i rapporti con i funzionari pubblici, comunali, provinciali regionali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la Fondazione venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al</p>
---	---	---	---

<p>FATTISPECIE: la condotta incriminata è quella di offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio o a membri degli organi della Comunità Europea o a funzionari della Comunità Europea o di Stati esteri, affinché compiano un determinato atto di ufficio, lo omettano, lo ritardino, ovvero compiano un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche nel caso in cui si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, amministrativo.</p>			<p>Direttore sanitario. In quest'ultimo caso il Direttore sanitario è tenuto a informare in modo puntuale il Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti e istituzioni.</p> <p>I soggetti di cui sopra sono tenuti a informare in modo puntuale l'OdV sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.</p> <p>E' vietato a tutti i soggetti previsti dall'art. 5 del Decreto (soggetti c.d. in posizione apicale e c.d. sottoposti) offrire, promettere, o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, anche della Comunità Europea, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge, ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, o a persone da queste indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni, o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferiscano a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasioni di campagne elettorali.</p> <p>Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.</p>
---	--	--	---

		<p style="text-align: center;">-Assunzione del personale</p> <p style="text-align: center;">-Rapporti con i fornitori e conferimento di incarichi di consulenza</p>	<p>Il Collaboratore amministrativo trasmette la relativa documentazione all'Odv ogni tre mesi, o quando quest'ultimo ne faccia richiesta per lo svolgimento delle sue funzioni.</p> <p>Eventuali irregolarità o anomalie devono essere immediatamente comunicate al Direttore Generale.</p> <p>Ad eventuali contratti di locazione o di compravendita di immobili con le pubbliche amministrazioni, con le quali la Fondazione abbia stabilmente rapporti, deve essere allegata apposita consulenza immobiliare che ne garantisca le condizioni di mercato.</p> <p>E' vietato al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di ex impiegati della Pubblica Amministrazione, anche della Comunità Europea, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Fondazione. Il divieto sussiste per le ipotesi di omissione o ritardo nel compimento di un atto con effetti svantaggiosi per la Fondazione.</p> <p>I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta</p>
--	--	---	---

		<p>individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e delle procedure di sistema, nonché in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione finale.</p> <p>Eventuali incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze, tenendo conto dei livelli di professionalità ed esperienza. La proposta di consulenza deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito; la scelta è effettuata dal Consiglio di Amministrazione su Proposta del Direttore Generale.</p> <p>Gli eventuali laboratori esterni vengono individuati esclusivamente fra quelli certificati e autorizzati dall'Assessorato Regionale alla Sanità, o accreditati.</p> <p>I contratti (o lettere d'incarico) stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico</p>
--	--	---

			disposizioni impartite da chi ne ha il potere.
--	--	--	--

4) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL' ART. 24 bis del D. LGS. 231/2001, come modificato dal D.L. n. 93 del 14 agosto 2013 - delitti informatici e trattamento illecito di dati.

La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 24 bis del Decreto, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultassero in concreto interessate.

FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA' DI CONDOTTA	ATTIVITA' A RISCHIO	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE
<p>Falsità in documento informatico(art. 491 bis c.p.). FATTISPECIE: falsità materiale o ideologica in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.</p> <p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.). FATTISPECIE: la condotta vietata è quella relativa all'introduzione non autorizzata in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, con violazione delle misure di protezione. L'introduzione abusiva può anche essere opera di soggetti legittimati all'uso del sistema ma autorizzati ad accedere solo ad una parte dei</p>	<p>Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.</p> <p>Inserimento nel sistema d'informazioni e dati non corrispondenti al vero; alterazione di dati in precedenza immessi.</p> <p>Falsificazione, in altre forme, del documento informatico.</p> <p>Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici.</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso.</p>	<p>-Gestione database</p>	<p>L'accesso al server contenente tutti i dati personali e sensibili riferiti a Dipendenti, Fornitori e Ospiti è possibile solamente dai dispositivi presenti nell'ufficio amministrativo e avviene attraverso uno specifico software. Sono autorizzati ad accedere al sistema solamente il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Collaboratore Amministrativo. Ognuno di questi soggetti vigila affinché le proprie credenziali di accesso al software rimangano riservate. Ciascun utente cura l'individuazione e la registrazione della propria password e, su richiesta dello stesso software, ne cura</p>

<p>dati contenuti in memoria e non a quelli in cui effettivamente si è acceduto.</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.). FATTISPECIE: la condotta incriminata consiste nel procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. (art. 615 quinquies c.p.) FATTISPECIE: la condotta incriminata consiste nel procurare, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti.</p>			<p>l'aggiornamento trimestrale.</p> <p>Ogni variazione apportata al profilo dell'utente, nonché l'eventuale esclusione dal sistema informativo, devono essere comunicate per iscritto dal Direttore Generale esclusivamente al titolare del profilo utente modificato.</p> <p>Il software utilizzato dalla Fondazione registra gli accessi di ogni singolo utente ed è in grado di produrre una stampa cronologica dei singoli accessi per ogni utente.</p> <p>E' fatto divieto a ciascun collaboratore di utilizzare apparecchiature assegnate ad altro collega, salvo che vi sia la presenza di quest'ultimo che ne assume la diretta responsabilità.</p> <p>Il Direttore Generale verifica sempre all'atto dell'installazione, e successivamente, tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma in tutto o in parte.</p> <p>E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne</p>
---	--	--	--

<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.). FATTISPECIE: la condotta incriminata consiste nell'operare l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nell'operare il loro impedimento o la loro interruzione.</p> <p>Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.). Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici (art. 635 bis c.p.). FATTISPECIE: la condotta incriminata consiste nel distruggere, deteriorare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.). FATTISPECIE: la condotta incriminata consiste nel porre in essere un comportamento da cui</p>		<p align="center">-Gestione dei FASAS</p>	<p>formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo necessario al compimento di tale operazione.</p> <p>Il Direttore Generale vigila affinché nessun altro operatore abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.</p> <p>E' fatto obbligo al Direttore sanitario di esaminare, almeno due volte l'anno, un campione significativo di FASAS, verificando la congruenza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, certificati o altra documentazione clinica.</p>
---	--	--	---

<p>può derivare il deterioramento, la cancellazione, la distruzione di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero di pubblica utilità.</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).</p> <p>FATTISPECIE: la condotta incriminata consiste nel danneggiare o rendere inservibile, in tutto o in parte, un sistema informatico o telematico attraverso l'introduzione, o la trasmissione di dati o informazioni.</p> <p>Frode informatica, frode informatica aggravata dalla sostituzione di identità digitale (art. 640 ter c.p.).</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).</p> <p>FATTISPECIE: la condotta incriminata consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.</p>			
--	--	--	--

<p>Installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte ad intercettare, interrompere, impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).</p> <p>Delitti di cui all'art. 55, comma 9 del D.L. 21 novembre 2007, n. 23: indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il loro possesso, cessione acquisizione (cfr. D.L. 93 del 14 agosto 2013).</p>	<p>Trattamento inteso come operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la</p>	<p>-Ingresso di nuovi ospiti</p>	<p>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</p> <p>La Fondazione si è dotata del Documento programmatico per la sicurezza (DPS) che fa parte integrante del presente Modello per quanto attiene alle norme sulla privacy. I soggetti di cui all'art. 5 del Decreto si impegnano al rispetto del citato documento.</p> <p>Al momento dell'ingresso dell'ospite nella struttura, la raccolta dei dati personali deve avvenire</p>
---	---	---	--

<p>alcune non sono applicabili alla Fondazione perché riguardano il trattamento di dati effettuato da soggetti pubblici (artt. 18, 19, 20, 21 e 22) o sono riferibili al trattamento effettuato da soggetti specificamente determinati (artt. 123, 126, 130). Quanto alle restanti disposizioni, l'art. 23, dopo aver stabilito che il trattamento di dati personali è ammesso solo col consenso dell'interessato, determina le modalità di acquisizione e documentazione di detto consenso. La sanzione è più grave se i dati trattati sono quelli di cui all'art. 17: dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali o la dignità dell'interessato. In tal caso le misure e gli accorgimenti da adottare sono prescritti dal Garante, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento. Gli artt. 26e 27 prescrivono garanzie specifiche per i dati sensibili e giudiziari. L'art. 25 vieta la comunicazione e diffusione dei dati per finalità differenti da quelle indicate nella notifica del trattamento, ove prescritta; nei casi in cui sia stata ordinata la cancellazione, oppure</p>	<p>distruzione, anche se non registrati in una banca di dati, di dati 1-personali (=qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale) o identificativi (dati personali che permettono l'identificazione diretta) senza il consenso dell'interessato; 2- che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali o la dignità dell'interessato, senza autorizzazione del Garante; o in violazione delle prescrizioni dello stesso; 3- sensibili (=dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), senza il consenso scritto dell'interessato o senza previa autorizzazione del Garante o comunque in violazione di misure e accorgimenti indicati dal Garante nel</p>	<p style="text-align: center;">-Rapporti con gli ospiti</p>	<p>sempre previo consenso dell'interessato, rilasciato con la sottoscrizione del modello – informativa privacy contenente tutte le informazioni sul trattamento prescritte dall'art. 11 del codice privacy. Per quanto attiene alla gestione informatizzata dei dati personali si rinvia a quanto previsto in questo stesso paragrafo per i reati informatici nelle attività di <i>“gestione database”</i> e <i>“gestione FASAS.”</i></p> <p>Chiunque, nello svolgimento delle proprie mansioni o compiti, debba procedere al trattamento di dati che possono presentare rischi per i diritti e le libertà fondamentali o per la dignità dell'interessato, trasmette la relativa richiesta al Responsabile del Trattamento. Quest'ultimo rilascia un parere motivato che deve essere trasmesso anche all'OdV. In caso di accertato pericolo per le libertà e i diritti fondamentali o la dignità dell'interessato, il Titolare del Trattamento deve trasmettere immediatamente la relativa richiesta di autorizzazione al Garante. Eventuali violazioni devono immediatamente essere denunciate al</p>
--	---	--	--

<p>quando siano disposti divieti dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria. L'art. 45, infine, vieta il trasferimento anche temporaneo di dati in un Paese non appartenente all'Unione Europea che non assicuri un adeguato livello di tutela della persona.</p> <p>2) L'art. 168 punisce la condotta di chiunque in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in procedimenti dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce documenti falsi.</p> <p>Detta norma inoltre richiama specificamente l'art. Art. 32-bis commi 1 e 8 che prevedono l'obbligo di comunicare al Garante da parte del fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la violazione di dati personali e l'art. 37 che stabilisce i casi di notificazione obbligatoria al Garante del trattamento di dati.</p> <p>L'art. 170 punisce la condotta di colui che non osserva il provvedimento adottato dal Garante per quanto attiene l'autorizzazione al trattamento di dati sensibili (art. 26, comma 2); dei dati genetici (art. 90); dei provvedimenti a seguito del ricorso dell'interessato (art. 150); o reclamo del</p>	<p>provvedimento di autorizzazione;</p> <p>4-giudiziari (=dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale) senza autorizzazione di legge o del Garante.</p> <p>Comunicazione e diffusione dei dati con finalità differenti da quelle indicate nella notifica del trattamento; in contrasto con eventuali ordini di cancellazione, o divieti del Garante o dall'Autorità Giudiziaria, anche mediante trasferimento in un Paese estero non appartenente all'Unione Europea.</p> <p>Inosservanza dei provvedimenti del Garante e falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante.</p>		<p>Responsabile del Trattamento e all'OdV.</p> <p>E' fatto divieto a tutti i soggetti che operano nella Fondazione, o per la Fondazione, procedere alla diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli ospiti.</p> <p>Il medesimo divieto riguarda il trattamento dei dati giudiziari. Eventuali violazioni devono essere trasmesse tempestivamente al Responsabile del Trattamento e all'OdV.</p> <p>I dati sensibili possono essere trattati solo per finalità terapeutiche, con il consenso scritto dell'interessato e in ottemperanza all'autorizzazione generale rilasciata dal Garante.</p> <p>Il Responsabile del Trattamento vigila affinché detto trattamento avvenga nel rispetto di misure, accorgimenti e garanzie stabiliti dal Garante a tutela dell'interessato. Eventuali violazioni devono essere comunicate tempestivamente all'OdV.</p> <p>E' vietato, salvo approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'OdV e del Responsabile del Trattamento, il</p>
---	---	--	---

<p>titolare del trattamento(art. 150).</p>		<p>-Rapporti con dipendenti, collaboratori e fornitori</p>	<p>trasferimento, anche temporaneo, di dati personali fuori dal territorio dello stato. E' in ogni caso assolutamente vietato il trasferimento o il transito, anche temporaneo di dati personali in un paese, non appartenente all'Unione Europea, che non assicuri un adeguato livello di tutela della persona.</p> <p>Al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, collaborazione, fornitura, il Responsabile del Trattamento, o persona delegata, si incarica di informare il dipendente, il collaboratore o il fornitore dell'uso che verrà fatto dei dati personali contenuti nelle lettere di incarico, nei curricula inviati, o nei contratti e di acquisire un consenso libero e specifico, qualora detti dati debbano essere messi a disposizione di terzi per fini diversi dall'adempimento di obblighi contrattuali.</p> <p>Tutti i dati personali di dipendenti, collaboratori, fornitori e consulenti sono raccolti esclusivamente per le finalità di cui al rapporto o all'incarico e devono essere custoditi in modo da garantire la riservatezza delle informazioni ivi</p>
---	--	---	--

			<p>contenute. In particolare, i dati raccolti su supporto cartaceo devono essere conservati in locali protetti; i dati raccolti in forma telematica devono essere conservati e aggiornati nel rispetto delle prescrizioni e norme di comportamento indicate nel presente paragrafo nella sezione dedicata ai reati informatici.</p> <p>Se i predetti curricula, lettere di incarico o contratti contengono informazioni di tipo sensibile, il Responsabile del Trattamento dei dati verifica che sia stato rilasciato il consenso scritto al trattamento e che quest'ultimo si svolga in ottemperanza a quanto previsto nell'autorizzazione generale rilasciata dal Garante. Il Responsabile del Trattamento verifica il rispetto delle predette prescrizioni e, in caso di accertata violazione, informa l'OdV e il Titolare del Trattamento dei dati.</p> <p>Qualora il prestatore di lavoro o il collaboratore o il consulente inoltrino una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 7, il datore è tenuto, ad indicare tutte le informazioni comuni e sensibili in suo possesso, ivi comprese le c.d. note di qualifica.</p>
--	--	--	--

5)PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART.24 ter del D. Lgs. 231/2001

La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 24 ter del Decreto, valuta che:

- è da considerare del tutto estranea all'attività svolta la fattispecie penale, in esso richiamata, dell'illegale fabbricazione e detenzione di armi, rispetto alla quale, pertanto, la Fondazione ritiene che, in considerazione anche della propria struttura logica, tale rischio – reato sia inesistente.

- per quanto riguarda le ipotesi associative richiamate, manca, nel caso della Fondazione, come più in generale per qualunque Ente lecito, il requisito tipico della stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione, finalizzato alla realizzazione di un programma delittuoso generico, cioè la commissione di una serie indeterminata di delitti. E' pertanto da escludere, nel caso della Fondazione, la realizzazione della condotta di un' associazione criminale come quelle menzionate dalla norma.

L'unico rischio che in astratto potrebbe ricorrere è quello che la struttura organizzativa della Fondazione sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Fondazione stessa. In quest'ottica, tuttavia, è del tutto evidente che tale rischio non può essere individuato ex ante dalla Fondazione, in quanto la stessa non nasce come associazione criminale, ma, eventualmente si lega ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni soggetti che decidono di sfruttare l'organizzazione di mezzi, persone e risorse per fini criminali, ovvero di agevolare dall'esterno, tramite il perfezionamento di rapporti contrattuali, associazioni di tipo mafioso.

In merito a detta astratta possibilità la Fondazione ha individuato taluni principi generali di comportamento da richiamare espressamente nelle attività ritenute maggiormente esposte a tale rischio.

L'individuazione delle singole attività, tuttavia, è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultassero in concreto interessate.

FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA' DI CONDOTTA	ATTIVITA' A RISCHIO	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE
Delitti di associazione per delinquere(art. 416c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis	Perfezionamento di rapporti contrattuali con organizzazioni criminali di tipo mafioso, volte consapevolmente al	-Affidamento incarichi professionali -Selezione dei fornitori	La Fondazione si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al

<p>c.p.); Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).</p> <p>FATTISPECIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti; l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. - Associazione di tre o più persone allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. 	<p>sostegno o al rafforzamento delle stesse organizzazioni.</p>	<p>-Selezione e assunzione del personale</p> <p>-Acquisto di beni e servizi</p>	<p>fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nel suo interesse o a suo vantaggio. Sarà vietato approfittarsi, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinano condizioni di disparità nelle contrattazioni, intrattenere rapporti commerciali con i soggetti che si conosce essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.</p> <p>Il Direttore Generale annualmente propone, per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, l'elenco dei fornitori di beni e servizi con l'indicazione di patti e condizioni.</p> <p>Nella scelta dei fornitori da proporre al CdA il Direttore Generale tiene conto, oltre che della convenienza economica, anche della qualità e dell'affidabilità degli stessi.</p> <p>Il Presidente o il Consigliere Delegato autorizzano il Direttore Generali all'acquisto di beni o servizi non ricompresi nel citato elenco, nel rispetto dei medesimi criteri di selezione.</p> <p>La documentazione relativa alla scelta dei fornitori deve essere</p>
--	---	---	--

			<p>trasmessa all'OdV per la verifica del rispetto dei criteri di selezione.</p> <p>Le relazioni con i fornitori sono regolate da contratti (o lettere d'incarico) finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.</p> <p>La Fondazione si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzione del personale e del suo trattamento economico.</p>
		<p>-Gestione di sostanze stupefacenti e psicotrope</p>	<p>L'approvvigionamento dei farmaci avviene mediante richiesta compilata per iscritto dal Direttore Sanitario e inoltrata al Direttore Generale. Nessun altro soggetto può procedere all'ordine di farmaci.</p> <p>Le scorte di farmaci e presidi sanitari sono sotto la responsabilità del Direttore Sanitario.</p> <p>Per i farmaci c.d. stupefacenti viene tenuto apposito registro vidimato contenente le registrazioni di carico e scarico.</p>

6)PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART.25 bis del D. Lgs. 231/2001

*La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 25 bis del Decreto, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. Al riguardo si precisa che **alcune delle fattispecie penali richiamate dalla norma in discorso quali reati presupposto sono da considerare completamente estranee all'attività svolta dalla Fondazione. In particolare si ritengono tali le fattispecie di contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e***

commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Per le restanti ipotesi, l'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA' DI CONDOTTA	ATTIVITA' A RISCHIO	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE
<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.). FATTISPECIE: fabbricazione di monete ovvero loro utilizzo o introduzione nel territorio dello Stato.</p> <p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). FATTISPECIE: immissione nel mercato di banconote false ricevute in buona fede.</p> <p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta</p>	<p>Per quanto riguarda i reati connessi alla falsità di monete, appare concretamente difficile la realizzazione delle fattispecie di falsificazione, alterazione, contraffazione di monete, valori di bollo, carta filigranata, in quanto completamente estranee all'attività svolta dalla Fondazione. L'unica fattispecie concretamente possibile è la detenzione, spendita o messa altrimenti in circolazione di monete falsificate ricevute in buona fede.</p>	<p>- Gestione della cassa e dei pagamenti.</p>	<p>Nel caso di pagamenti in contanti è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di strumento di rilevazione della falsità.</p> <p>Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; il Consiglio di Amministrazione deve rilasciare apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.</p>

<p>filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). FATTISPECIE: fabbricazione di valori bollati, carta filigranata, loro utilizzo, ovvero detenzione di filigrane o strumenti utilizzati per la realizzazione dei falsi.</p>			
---	--	--	--

<p>comunicazione di conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). FATTISPECIE: Nel caso di una Fondazione O.n.l.u.s. non dotata di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni o simili, e priva dell'assemblea dei soci, sono comunque rilevanti in tal senso tutte le operazioni sul capitale poste in essere in pregiudizio dei creditori o in contrasto con lo scopo della Fondazione.</p> <p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). FATTISPECIE: nel caso di una Fondazione la condotta incriminata va intesa come consistente nel compimento di atti simulati o fraudolenti per la determinazione di maggioranze presso gli organi sociali di vertice.</p> <p>Aggiottaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.). FATTISPECIE: Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare. Omissione di comunicazioni</p>	<p>Esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità di pubblica vigilanza, di fatti non rispondenti al vero, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero occultamento, con mezzi fraudolenti, di fatti della stessa tipologia da comunicare.</p> <p>Ostacolo, in qualsiasi forma, alle funzioni di vigilanza delle predette Autorità.</p> <p>Operazioni patrimoniali volte a pregiudicare i creditori.</p>	<p>-Rapporti con le autorità di vigilanza</p> <p>-Disposizione del patrimonio della Fondazione</p>	<p>relazione da presentare al CdA insieme alla bozza di bilancio. Detta relazione e la bozza di bilancio devono essere messi a disposizione dell'OdV prima della presentazione al CdA.</p> <p>I soggetti che partecipano alla redazione della bozza di bilancio hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e aggiornamento che la Fondazione dovesse ritenere necessari.</p> <p>Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare, con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.</p> <p>Gli organi della Fondazione devono osservare rigorosamente tutte le norme a tutela dell'integrità e dell'effettività del patrimonio. Ogni operazione economico – finanziaria, idonea a incidere sull'integrità del patrimonio, non può essere effettuata se non previa e puntuale verifica della consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito di comunicazione all'OdV e approvazione del Consiglio di Amministrazione.</p>
---	--	--	---

obbligatorie.			
Condotte di cui sopra allo scopo di alterare il mercato (art. 2637 c.c.) e/o ostacolare le funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.).			

8) PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 quater del D. Lgs. 231/2001

La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 25 quater del Decreto, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultassero in concreto interessate.

FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA' DI CONDOTTA	ATTIVITA' A RISCHIO	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE
<p>Associazioni sovversive. (art. 270 c.p.). FATTISPECIE: promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.</p> <p>Associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di</p>	<p>Contribuire ad agevolare persone partecipi o sospettate di appartenere ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico; sostenere economicamente, in qualunque forma le predette associazioni.</p>	<p>-Assunzione del personale</p>	<p>Con riferimento all'assunzione del personale, la Fondazione si impegna al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa e dai CCNL vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001 tentino di rivestire nella Fondazione ruoli di copertura.</p> <p>Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze; - ottenimento del migliore rapporto possibile,

<p>eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.). FATTISPECIE: costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico anche contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</p> <p>Assistenza agli associati(art. 270 ter c.p.). FATTISPECIE: fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a talune delle persone che partecipano alle associazioni di cui ai precedenti artt. 270 e 270 bis c.p.</p> <p>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale(art. 270 quater c.p.). FATTISPECIE: la condotta incriminata consiste nell'arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</p> <p>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. art. 270 quinquies c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270</p>		<p>-Rendicontazione delle spese e gestione dei fondi</p>	<p>nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.</p> <p>Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione. Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzata, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione.</p>
--	--	---	--

<p>sexies c.p.). FATTISPECIE: condotte che per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i pubblici poteri o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale. Altre condotte definite terroristiche (o commesse con finalità di terrorismo) da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p> <p>Attentato per finalità terroristiche o di eversione(art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 281 c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289 bis c.p.). FATTISPECIE: le condotte punite sono l'attentato alla vita o all'incolumità di una persona; il danneggiamento di cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali; il sequestro di una persona per finalità di terrorismo.</p>			
---	--	--	--

<p>Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);</p> <p>Cospirazione politica mediante accordo/associazione (artt. 304/305 c.p.);</p> <p>Banda armata: formazione e partecipazione/assistenza ai partecipanti di una cospirazione o di una banda armata (artt. 306/307 c.p.).</p> <p>FATTISPECIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istigare taluno a commettere - accordarsi ovvero associarsi al fine di commettere - promuovere, costituire, organizzare una banda armata al fine di commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. <p>Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali (legislazione italiana emanata negli anni '70, '80) o posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.</p> <p>In particolare l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15 prevede come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che sia stato <i>"commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"</i>.</p> <p>Ne consegue che</p>			
--	--	--	--

<p>qualunque reato, anche diverso da quelli diretti a punire il terrorismo, può diventare, se commesso con detta finalità, uno di quelli suscettibili di costituire presupposto per la responsabilità dell'Ente ex art. 25 quater.</p>			
--	--	--	--

9)PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART.25 quater I del D. Lgs. 231/2001

La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all'astratta possibilità di commissione del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater I del Decreto, ritiene che, tenuto conto dell'attività svolta dall'Ente e dalla sua struttura logistica, tale rischio sia da considerare inesistente.

FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA' DI CONDOTTA	ATTIVITA' A RISCHIO	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE
<p>Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.). FATTISPECIE: mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche.</p>	<p>Mutilazione o lesione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche.</p>	<p>-Gestione dei locali di degenza e cura</p>	<p>E' severamente vietato adibire la struttura della Casa di Riposo, anche occasionalmente, allo svolgimento di attività che possano, anche indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.</p>

10)PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001

La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dall'art.25 quinquies del Decreto, ritiene che:

- talune fattispecie in esso richiamate sono da considerare del tutto estranee all'attività svolta dell'Ente. Si tratta delle ipotesi di prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi;

- le uniche fattispecie che potrebbero in astratto essere commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, seppur il rischio è da considerarsi assai remoto, sono quelle relative alla riduzione o mantenimento in schiavitù, nonché alla detenzione di materiale pornografico e alla pornografia minorile o virtuale, finalizzato al commercio di materiale pornografico.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultassero in concreto interessate.

FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA' DI CONDOTTA	ATTIVITA' A RISCHIO	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.). FATTISPECIE: esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurla o mantenerla in stato di soggezione, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali.</p> <p>Prostituzione minorile (art. 600 bis). FATTISPECIE: indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorirne o sfruttarne la prostituzione.</p>	<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù attraverso condotte violente, minacciose, fraudolente o abusive volte a sfruttare una situazione di inferiorità fisica o psichica o una condizione di necessità di taluno (dipendente e paziente).</p>	<p>-Assunzione e trattamento economico-normativo del personale</p>	<p>E' fatto obbligo alla Fondazione di rispettare tutte le disposizioni stabilite dalla legge e dai CCNL in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verifica di fenomeni di "riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù".</p> <p>In merito ai principi cui uniformare le procedure di assunzione si rinvia a quanto previsto nelle procedure di prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quater, con riferimento all'attività a rischio "assunzione del personale".</p> <p>Al fine di garantire il</p>

<p>incriminata consiste nel costringere un'altra persona a fare ingresso o a soggiornare o uscire dal territorio dello Stato mediante inganno, violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o altri vantaggi.</p>		<p>-Eventuali rapporti con soggetti minori</p>	<p>prescrizione è affidato alla direzione amministrativa e sanitaria.</p> <p>Il Direttore Sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei ricoverati o di una loro situazione di necessità. A tale scopo gli ospiti dovranno essere interpellati periodicamente sulla qualità del ricovero e dell'assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.</p> <p>E' vietato utilizzare minori degli anni 18 in esibizioni pornografiche o produrre o altrimenti detenere materiale pornografico anche virtuale.</p>
--	--	---	---

11)PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 e ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART 187 bis e ter T.U.F.IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 187 quinquiesT.U.F.

La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dall'art.25sexies, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

Si precisa che, poiché la Fondazione non è dotata di strumenti finanziari quotati nel mercato, il rischio di compimento dei reati di cui agli artt. 185 e 187 ter TUF (manipolazione di mercato) è da considerare inesistente.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultassero in concreto interessate.

FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA' DI CONDOTTA	ATTIVITA' A RISCHIO	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE
<p>Artt. 184 e 187 bis TUF – abuso di informazioni privilegiate. FATTISPECIE: le norme in esame sanzionano, la prima in sede penale, l'altra in sede amministrativa, la condotta di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale della emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero a motivo della preparazione di attività delittuose a) acquista, vende o</p>	<p>Comunicazione dell'informazione privilegiata; raccomandazione e induzione al compimento di operazioni finanziarie sulla base della conoscenza di una informazione privilegiata.</p>	<p>-Gestione di informazioni privilegiate</p>	<p>E' vietato comunicare informazioni privilegiate al di fuori del "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio" (art. 184 comma 1 lett. b t.u.f.).</p> <p>A coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività all'interno della Fondazione, è altresì vietato raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell'Ente al compimento di operazioni finanziarie (ex art. 180 t.u.f.), quando la raccomandazione o l'indicazione si basi sulla conoscenza di un'informazione privilegiata (ex art. 181 t.u.f.).</p>

<p>compie altre operazioni finanziarie, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica dette informazioni ad altri;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di talune operazioni di cui alla lett. a.</p>			<p>A coloro che svolgono la propria attività all'interno della Fondazione è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano a conoscenza di altri soggetti che possano utilizzarle in favore dell'Ente.</p> <p>Analoghe cautele devono essere utilizzate anche quando la comunicazione dell'informazione privilegiata sia consentita in quanto effettuata nell'ambito del <i>"normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio"</i> (art. 184 comma 1 lett. b).</p>
--	--	--	---

**12)PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI
PREVISTI DALL'ART. 25 septies D. Lgs. 231/2001**

*La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 25 septies, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.
L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultassero in concreto interessate.*

FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA' DI CONDOTTA	ATTIVITA' A RISCHIO	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE
<p>Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.). FATTISPECIE: la norma punisce la condotta di colui che, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni la morte di una persona.</p> <p>Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.). FATTISPECIE: la norma punisce la condotta di colui che, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni (a) lesioni personali gravi: malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa o comunque di durata superiore a 40 giorni; indebolimento permanente di un</p>	<p>Comportamenti attivi o omissivi tenuti in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di una regola cautelare desumibile dagli usi del settore da cui siano derivate la morte o la malattia del lavoratore.</p>	<p>-Organizzazione aziendale</p>	<p>Nello svolgimento della propria attività la Fondazione deve assicurare il rispetto da parte dei soggetti a ciò legalmente obbligati di tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose per inosservanza di norme antinfortunistiche o poste alla tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.</p> <p>Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla Fondazione e portati tempestivamente a conoscenza dei soggetti destinatari.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza sul lavoro siano prontamente aggiornate in relazione</p>

<p>organo o di un senso; (b) lesioni personali gravissime: malattia probabilmente o certamente insanabile; perdita di un senso; perdita di un arto, arto inservibile; perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; grave e permanente difficoltà della favella; deformazione/sfregio permanente del viso.</p>		<p align="center">-Redazione del documento di valutazione rischi</p>	<p>ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione. E' compito del Consiglio di Amministrazione provvedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace valutazione, gestione e controllo del rischio.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficace organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongono a un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.</p> <p>Il documento di valutazione dei rischi, adottato ai sensi degli</p>
---	--	---	---

		<p style="text-align: center;">-Informazione</p>	<p>artt. 28 e ss. del d. lgs. n. 81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti loro affidati. Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.</p> <p>Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di redazione del DVR, il datore di lavoro mette il documento a disposizione dell'OdV.</p> <p>All'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività della Fondazione Casa di Riposo, nonché sulle misure e le attività di protezione adottate.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al Medico Competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del</p>
--	--	---	---

		<p style="text-align: center;">-Formazione</p>	<p>lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.</p> <p>Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.</p> <p>In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento devono tener conto delle specificità attinenti alle mansioni, dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione. La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso, in ragione di eventuali modifiche normative.</p> <p>In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta e deve essere</p>
--	--	---	--

		<p>-Sorveglianza sanitaria</p>	<p>messo a disposizione dell'OdV.</p> <p>Il Medico Competente si occupa della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 42 D.lgs. n. 81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6 del decreto citato; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta, dal Medico Competente, correlata ai rischi lavorativi.</p> <p>Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al citato art. 41, comma 2 si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il Medico Competente deve informare per iscritto il datore di lavoro e l'OdV affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.</p>
		<p>-Esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori.</p>	<p>A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi</p>

			<p>di protezione individuali messi a loro disposizione.</p> <p>Il Medico Competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal d.lgs. n. 81 del 2008.</p> <p>Tutti coloro che, in base al DVR, entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.</p>
--	--	--	---

13)PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

*La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 25 octies, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.
L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultassero in concreto interessate.*

FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA' DI CONDOTTA	ATTIVITA' A RISCHIO	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
<p>Ricettazione(art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter).</p> <p>FATTISPECIE: la condotta incriminata consiste nell'acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da un delitto o intromettersi nel farli acquistare, ricevere, occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto; sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.</p>	<p>Compimento di operazioni negoziali e non atte a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa di beni, denaro e altre utilità.</p>	<p>-Attività di tesoreria</p>	<p>E' vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultarne o dissimularne l'origine illecita, quando vi sia fondato motivo di ritenere che provenga da attività delittuosa. E' altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione, o l'occultamento di denaro o beni, ovvero la dissimulazione della loro reale natura, provenienza o proprietà.</p> <p>OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE</p> <p>Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiali, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni. Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare che il personale addetto al</p>

		<p>-Rapporti commerciali</p>	<p>servizio di tesoreria riceva un'adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.</p> <p>Il Direttore Generale deve procedere sempre a un'adeguata identificazione di clienti e fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione. Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva d'informazioni commerciali sul fornitore e la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione individua un soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto al quale è demandata la verifica della corrispondenza fra i soggetti destinatari dei pagamenti e quelli che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.</p> <p>Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve comunque avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.</p>
		<p>-Gestione economica e finanziaria</p>	<p>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</p> <p>E' vietata ogni forma di utilizzazione di capitali di cui si sospetti la provenienza illecita in attività economiche e</p>

			<p>finanziarie, cioè qualsiasi attività relativa alla circolazione di beni o servizi, di denaro, di titoli, e attività di intermediazione.</p> <p>OBBLIGHI DI COMPORAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE</p> <p>Ogni operazione di impiego di capitali in attività economiche e finanziarie è compiuta previo parere di un consulente esterno esperto in materia. Del suddetto parere e delle eventuali operazioni deve essere data comunicazione all'OdV.</p>
--	--	--	--

14)PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DECIES del D. Lgs. 231/2001.

*La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 25 novies, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.
L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultassero in concreto interessate.*

FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA' DI CONDOTTA	ATTIVITA' A RISCHIO	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
<p>FATTISPECIE: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)</p>	<p>Pressioni, minacce o promesse di utilità, nei confronti di un soggetto apicale, oppure poste in essere da parte del diretto superiore nei confronti del dipendente o di un collaboratore a vario titolo della Fondazione al fine di non far rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la Fondazione stessa o di rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa nel corso di un procedimento penale nel quale siano imputati.</p>	<p>-Gestione dei contenziosi legali</p>	<p>Organi e dipendenti della Fondazione devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni dell'Autorità Giudiziaria. La Fondazione condanna qualsiasi comportamento volto ad influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualunque natura.</p> <p>La Fondazione si impegna a garantire che la scelta della difesa legale da parte dei propri organi e dipendenti in procedimenti inerenti la funzione o l'attività svolta in seno alla Fondazione stessa avvenga in condizioni di autonomia e libertà decisionale.</p>

			<p style="text-align: center;">OBBLIGHI DI COMPORAMENTO E PROCEDURE DA ADOPTARE O IMPLEMENTARE</p> <p>La Fondazione individua in organigramma le aree aziendali e i soggetti coinvolti nel processo, esplicitando le relative competenze.</p> <p>La Fondazione stabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali offrire eventuale assistenza legale ai propri organi o dipendenti per procedimenti penali che li vedano coinvolti in relazione alla funzione o all'attività svolta.</p> <p>Il Direttore Generale e il Collaboratore Amministrativo effettuano un accurato controllo sulle fatture per spese giudiziarie sostenute dalla Fondazione a favore dei propri organi o dipendenti al fine di verificare che i pagamenti effettuati siano coerenti con i criteri e le condizioni stabilite per l'assistenza.</p> <p>La Fondazione si impegna a comunicare all'OdV i nominativi dei propri dipendenti/organi indagati o imputati e dei loro legali difensori e a effettuare una reportistica periodica sull'andamento dei processi penali in corso.</p>
--	--	--	--

<p>o la reputazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; - estrazione o reimpiego della banca dati; - distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati. <p>Art. 171 ter L.A.: abusiva duplicazione, riproduzione ed altre attività di un'opera dell'ingegno, di un'opera letteraria, ecc..</p> <p>FATTISPECIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; - importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere 			<p>quello individuato come responsabile delle comunicazioni obbligatorie.</p> <p>Al soggetto deputato alle comunicazioni obbligatorie è fatto obbligo di provvedere anche alla loro archiviazione.</p>
---	--	--	--

<p>musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione,</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasmissione, diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da altri diritti connessi; - immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. <p>Art. 171 septies L.A.: reati commessi dai produttori. FATTISPECIE: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.</p> <p>Art. 171 octies L.A.: rifiuto di fornire informazioni o rilascio di informazioni false all'Autorità Giudiziaria.</p>			
---	--	--	--

16)PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALLA L. n. 146 del 2006

La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s., in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dall'art. 10 della legge n. 146 del 2006, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultassero in concreto interessate.

FATTISPECIE PREVISTE DALLA NORMA	POSSIBILI MODALITA' DI CONDOTTA	ATTIVITA' A RISCHIO	PRINCIPI GENERALI E DI COMPORTAMENTO
<p>Fattispecie punite con la pena non inferiore nel massimo a quattro anni e realizzate con il coinvolgimento di un gruppo organizzato, se il reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato commesso in più Stati; - è stato commesso in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo è avvenuta in un altro Stato; - è stato commesso in uno Stato, ma ha effetti sostanziali in un altro Stato; - è stato commesso in uno Stato, ma con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminose in più Stati. <p>(1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.); (2) associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); (3) induzione a non rendere</p>	<p>Perfezionamento di rapporti commerciali volti ad agevolare associazioni criminali transnazionali.</p> <p>Assunzione di personale lavoratore straniero, con violazione delle norme sull'immigrazione clandestina</p>	<p>-Rapporti contrattuali e commerciali</p> <p>-Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 5 in materia di reati associativi ex art. 24 ter del decreto per quanto attiene alle seguenti attività a rischio: <i>"affidamento di incarichi professionali; selezione di fornitori e partners commerciali; selezione e assunzione del personale; acquisto di beni o servizi; gestione di sostanze stupefacenti o psicotrope"</i>.</p> <p>La Fondazione si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dai CCNL vigenti.</p> <p>COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione all'atto</p>

<p>dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.); (4) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); (5) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).</p> <p>FATTISPECIE: Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti; l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. Associazione di tre o più persone allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando fino a (o superiore di) dieci chilogrammi convenzionali. Associazione di tre o più persone allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare</p>			<p>dell'assunzione (anche a tempo determinato) di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere all'OdV una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U: Immigrazione).</p>
---	--	--	--

<p>ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare a qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Disposizioni contro l’immigrazione clandestina. FATTISPECIE: compiere atti diretti a procurare l’ingresso illegale di taluno nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato estero.</p> <p>Art. 378 c.p.: favoreggiamento personale. FATTISPECIE: aiutare taluno a eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle sue ricerche dopo la commissione del delitto.</p>			
--	--	--	--

<p>137); <u>raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione</u>(art. 256); <u>inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia</u>(art. 257); <u>violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti</u>(art. 258); <u>traffico illecito di rifiuti</u>(art. 259); <u>gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti</u> (art. 60); <u>falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e utilizzo degli stessi</u> (art. 260-bis); <u>superamento dei valori limite di emissione</u> (art. 279).</p> <p>Per quel che concerne il commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 50/1992), sono puniti: l'importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento 338/97; la detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività; la falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.</p> <p>In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece repressi: la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la</p>		<p style="text-align: center;">- Rifiuti speciali</p>	<p>per prevenire il pericolo di infezioni.</p> <p>I rifiuti provenienti da pratiche sanitarie (siringhe, cateteri, garze, bende) devono essere suddivisi fra taglienti e non; entrambi vengono sigillati in appositi contenitori.</p> <p>Detti contenitori, stoccati provvisoriamente in apposito deposito esterno a cura del personale infermieristico, sotto il controllo della caposala, vengono consegnati, previa indicazione della data e della provenienza, a ditta specializzata che li consegna ad altra ditta che ne cura lo smaltimento.</p> <p>Le cartucce del toner della stampante laser ed eventuali altri materiali di cancelleria considerati dannosi per l'ambiente devono seguire una raccolta differenziata.</p> <p>A tal proposito la Fondazione ha dotato il personale amministrativo di "ECO BOX" che viene consegnato per lo smaltimento ad apposita società.</p> <p>La Casa di Riposo nel rispetto del D.M. 7 luglio del 2010 ha adottato un sistema di Tracciabilità dei Rifiuti speciali (SISTRI).</p>
--	--	--	---

commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento 3093/94. Infine, in ottemperanza a quanto dettato dalle Direttive comunitarie, sono stati previsti anche i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive (artt. 8-9 D.Lgs. 202/2007).			
---	--	--	--

** *

CAPO III

ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI O.N.L.U.S.

1) REQUISITI, NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'OdV deve essere un organismo della società dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, professionalità, continuità di azione, onorabilità e assenza di conflitti d'interesse.

I suoi membri devono essere soggetti qualificati, preferibilmente esperti in ambito amministrativo, contabile e igienico-sanitario, dotati di professionalità e competenza e degli opportuni requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità di giudizio, autorevolezza ed eticità di condotta.

L'autonomia presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento delle sue funzioni, solo al massimo vertice gerarchico (Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale).

La carica di OdV non può essere ricoperta da coloro che:

- 1) rivestono la qualità di socio;
- 2) hanno relazioni di coniugio o parentela con l'amministratore o con i soci;
- 3) sono interdetti, inabilitati o falliti, ovvero sono stati condannati con pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 4) sono sottoposti a misure di prevenzione disposti dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 5) sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - b) a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - c) a pena detentiva per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

e) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per qualunque delitto non colposo.

Salvo che non intervenga l'estinzione del reato, le preclusioni di cui al punto n. 5 valgono anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p..

All'atto di nomina, ciascun membro dell'OdV rilascia la relativa accettazione, ove si attesta l'assenza dei predetti motivi d'incompatibilità.

I membri dell'OdV decadono, oltre che per la sopravvenuta insorgenza di cause d'incompatibilità, nelle ipotesi di violazione delle norme del Modello attinenti all'obbligatorietà:

- 1) delle riunioni;
- 2) dei controlli periodici sulle procedure;
- 3) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
- 4) della regolare tenuta del libro-verbali.

La delibera di decadenza è adottata, senza ritardo, dal Consiglio di Amministrazione che provvede alle necessarie sostituzioni.

L'Organo di Vigilanza della Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s. ha le seguenti caratteristiche:

- **è nominato (ed eventualmente revocato) con atto esclusivo del Consiglio di Amministrazione;**
- **ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina;**
- **risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, al Consiglio di Amministrazione che collabora con l'Organismo di Revisione Contabile, per quanto di sua competenza;**
- **si può eventualmente avvalere di tutte le funzioni interne e/o di consulenti esterni che si rendano necessari;**

- è revocato dal Consiglio di Amministrazione per il venir meno dei suoi requisiti o, in ogni caso, per inadeguatezza e /o inefficienza nello svolgimento del suo ruolo.

** *

2) COMPITI E FUNZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 213/2001 la Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s. attribuisce al proprio Organo di Vigilanza le seguenti funzioni:

1) Verifiche e controlli sull'attività operativa (= monitoraggio processi sensibili):

- ricognizioni generali sull'attività aziendale al fine di aggiornare, ove necessario, la mappatura dei Processi Sensibili;
- verifiche periodiche mirate a determinate operazioni, o specifici atti posti in essere dalla Fondazione, con particolare riferimento all'ambito dei Processi Sensibili;
- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti relative ai processi sensibili aggiornamento della lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività con riferimento alle procedure stabilite dal Modello. A tal fine l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato sia sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Fondazione al rischio concreto di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sia sullo svolgimento dei rapporti con i collaboratori e fornitori che operano per conto della Fondazione nell'ambito delle Operazioni Sensibili;
- attivazione e svolgimento d'inchieste interne mediante il coordinamento di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

2) Formazione e informazione di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella/per la Fondazione.

L'OdV si coordina con gli specifici incaricati per definire il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare a dipendenti, collaboratori e organi sociali al fine di fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001; si occupa con continuità della predisposizione e dell'aggiornamento di tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello Organizzativo; cura le iniziative volte alla diffusione e alla comprensione del Modello Organizzativo e predispone la documentazione interna, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti.

3) Proposta di adozione di provvedimenti sanzionatori.

L'OdV si coordina con la Direzione Aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultima per l'effettiva irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

4) Aggiornamenti del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono affidate le seguenti attività:

- interpretazione della normativa rilevante e verifica dell'adeguatezza del Modello Organizzativo a tali prescrizioni normative;
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello;
- indicazione alla Direzione Aziendale delle eventuali integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie in entrata e in uscita, già presenti nella Fondazione, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

5) Verifica dell'adeguatezza del Modello alla prevenzione dei Reati.

Tale attività consiste principalmente nell'accertamento dell'efficacia del Modello in considerazione dei più importanti atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Fondazione con riferimento ai Processi Sensibili e del livello di consapevolezza di dipendenti, collaboratori e organi

sociali della problematica della responsabilità penale della Fondazione, anche mediante il monitoraggio di eventuali segnalazioni di eventi rischiosi.

** *

3) RAPPORTI DELL'ODV CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA FONDAZIONE.

A) COORDINAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA FONDAZIONE.

L'OdV deve coordinare le proprie funzioni con quelle degli altri soggetti presenti nella Fondazione.

- **Collaboratori e dipendenti** per l'interpretazione della normativa rilevante; per la modifica o integrazione della mappatura dei Processi Sensibili; per la determinazione del contenuto delle clausole contrattuali.

- **Organismo di Revisione Contabile** per gli adempimenti dell'Ente (es. tenuta della contabilità, redazione del bilancio, ecc.) che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari.

- **Presidente** per l'istruzione, l'aggiornamento e l'attuazione dei procedimenti disciplinari.

- **Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente** per quanto attiene al tema della sicurezza del lavoro.

-Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve garantire all'OdV autonomia d'iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Fondazione a rischio – reato, al fine di consentire l'accertamento immediato delle violazioni.

Restano comunque fermi, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione deve mettere a disposizione dell'OdV personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, mezzi tecnici e l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali

per le riunioni, le audizioni e ogni altra attività necessaria. Detti locali dovranno garantire la riservatezza richiesta all'esercizio delle funzioni dell'OdV .

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D.LGS. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'OdV, sulla base di apposita relazione predisposta da quest'ultimo, con il parere dell'Organo di Revisione Contabile.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connaturare l'attività dell'OdV rendono necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno.

Per tale ragione le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Le attività dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura della Fondazione, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a valutare l'adeguatezza del suo intervento.

B) DIRITTO DI ACCESSO E POTERI DI INIZIATIVA.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Fondazione, senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001. Esso **può avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione ed eventualmente,** sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, **di collaboratori esterni,** con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione di operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali Collaboratori dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'OdV ha autonomi poteri d'iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, **ma non ha poteri coercitivi** d'intervento e modifica della struttura aziendale, **o sanzionatori** nei confronti dei dipendenti, collaboratori, organi sociali o fornitori.

Detti poteri rimangono ai competenti soggetti e organi della Fondazione.

C) DOVERE DI RIFERIRE.

L'OdV deve riferire agli organi sociali di direzione e controllo in merito all'attuazione del Modello Organizzativo; all'emersione di eventuali criticità; all'esigenza di aggiornamenti e adeguamenti e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine l'OdV si rapporta

- con il **Direttore Generale su base continuativa**;
- con il **Consiglio di Amministrazione** e l'**Organo di Revisione Contabile** ogni dodici mesi, predisponendo un rapporto scritto sull'attività svolta, indicando, in particolare, i controlli effettuati e l'esito degli stessi; le verifiche specifiche e l'esito delle stesse; l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili e i miglioramenti da attuare, ecc..

Se l'OdV rileva criticità riferibili a taluno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi sopra indicati.

Gli incontri dell'OdV con il Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzati.

Fermi restando i termini di cui sopra, l'Organo di Revisione Contabile, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

D) DIRITTO GENERALE AD ESSERE INFORMATO.

L'OdV deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I **dipendenti**, i **collaboratori** e i **fornitori**, questi ultimi con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente, devono segnalare all'OdV le **notizie relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei Reati.**

Dipendenti e collaboratori possono rivolgersi al loro diretto superiore o direttamente all'OdV.

I Fornitori effettuano le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all'OdV.

Le segnalazioni in buona fede saranno garantite contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. In ogni caso verrà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'istituto o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

E) INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE VERSO L'ODV.

Devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, di svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano la Fondazione, i suoi dipendenti, collaboratori o gli organi sociali;
- richieste di assistenza legale alla Fondazione da parte di dipendenti, collaboratori o organi sociali indagati o sottoposti a procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- notizie concernenti procedimenti disciplinari ed eventuali sanzioni, ivi compresi provvedimenti verso dipendenti o collaboratori, archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni,

qualora essi siano legati alla commissione di reati o violazioni delle regole di comportamento o procedurali del Modello Organizzativo;

- notizie aventi ad oggetto casi di morte o lesioni personali gravi o gravissime in conseguenza di Reati che attengono la Sicurezza sul Lavoro.

F) RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsto dal presente Modello Organizzativo è conservato dall'OdV in un **data base per un periodo di cinque anni**. L'accesso al data base è consentito al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, all'Organo di Revisione Contabile, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti. In quest'ultimo caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito l'Organo di Revisione Contabile e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

G) FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello Organizzativo è obiettivo della Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.n.l.u.s. garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in Fondazione sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

L'adozione del Presente Modello Organizzativo è comunicata a tutti i dipendenti e collaboratori presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. Copia del presente documento e del Codice Etico sono depositate nella bacheca della Fondazione per la consultazione.

Ai nuovi assunti le medesime informazioni e documentazioni sono fornite nella lettera di assunzione.

Tutti i soggetti che, a qualunque titolo e livello operano nella/per la Fondazione, al momento della presa visione del presente Modello Organizzativo, s'impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti ai Processi Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 può essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della società.

I fornitori devono essere informati del contenuto del Modello Organizzativo e dell'esigenza della Fondazione che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. A costoro viene comunicato che copia del presente Modello Organizzativo è depositata presso la bacheca della Fondazione per la consultazione.

I contratti con i Fornitori devono contenere clausole risolutive espresse che possono essere applicate dalla Fondazione nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello Organizzativo e tali da comportare il rischio di commissione di un Reato.

CAPO IV

SISTEMA DISCIPLINARE ADOTTATO DALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI O.N.L.U.S.

1) FINALITA' DEL SISTEMA DISCIPLINARE.

La diffusione di un sistema di sanzioni, commisurate alle violazioni e dotate di deterrenza, applicabili in caso d'inosservanza delle regole contenute presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività delle prescrizioni previste.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera e) del D.Lgs 231/2001, un requisito essenziale del Modello Organizzativo medesimo anche ai fini dell'applicabilità dell'esimente all'Ente collettivo.

Per il personale dipendente l'inosservanza del Modello costituisce violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione, secondo la struttura organizzativa interna, e di osservare in modo corretto i propri doveri.

Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

** *

2) CRITERI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Il tipo e l'entità della sanzione sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto dei seguenti elementi:

- **rilevanza oggettiva delle regole violate**: sono considerati più gravi i comportamenti che possano compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- **elemento soggettivo della condotta**: dolo colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica, dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- **reiterazione delle condotte**;
- **partecipazione di più soggetti alla violazione**.

** *

3) MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. B DEL DECRETO.

Per "*persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza*", ai sensi dell'art. 5 lett. b del Decreto, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente.

Fermi restando gli obblighi previsti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili ai sensi del presente documento sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello Organizzativo (esempio: inosservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazione all'OdV in merito ad informazioni prescritte, omissione di controlli...) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo o alle procedure ivi richiamate o che espongono la Fondazione a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, o con le procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001.
- sottrazione, distruzione o alterazione di documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del modello.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno sono commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo in relazione al livello di rischio a cui la Fondazione può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Direttore Generale e dall'Ufficio per i Provvedimenti Disciplinari, sentito l'OdV.

La violazione da parte dei Dipendenti, soggetti al CCNL, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello Organizzativo costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili a detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio dei CCNL applicati dalla

Fondazione al singolo lavoratore e, in particolare:

- **richiamo verbale** nel caso di violazione colposa del Modello;
- **richiamo scritto** per violazioni colpose aggravate dalla recidiva;
- **multa** (nei limiti di quanto previsto dal CCNL di categoria) nei casi in cui, per il livello di gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo coinvolge una procedura che può compromettere l'efficacia generale del Modello;
- **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** (nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo di categoria) nei casi di violazione dolosa del Modello, che non siano finalizzati alla commissione dei reati previsti dal Decreto e nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa;
- **Licenziamento** per le violazioni dolose del Modello che siano finalizzate alla commissione dei Reati o per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Fondazione e non consentire, pertanto, la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze, al management aziendale.

** *

4) MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. A DEL DECRETO.

I soggetti in posizione apicale, ai sensi dell'art. 5 lett. b del Decreto, sono tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Gli illeciti sono sanzionati, in conformità con i criteri generali di irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV, paragrafo 2, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti, che dovranno essere specificamente richiamati nel contratto di assunzione:

- **ammonizione scritta** nel caso di violazione colposa del Modello;
- **sospensione temporanea degli emolumenti** fino a due mesi in caso di recidiva violazione colposa; la violazione dolosa del Modello che non sia finalizzata alla commissione di reati presupposto comporta la sospensione degli emolumenti da due e quattro mesi;
- **revoca della delega e della carica** per violazioni dolose del Modello che siano finalizzate alla commissione dei Reati.

A garanzia del diritto di difesa è previsto un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'ipotesi di violazione entro il quale l'interessato può fare pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato.

L'eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i successivi dieci giorni.

** *

5) MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E FORNITORI.

La violazione da parte di Fornitori, consulenti o collaboratori esterni delle regole di cui al presente Modello Organizzativo, agli stessi applicabili, o la commissione di Reati nello svolgimento delle loro attività è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere d'incarico, che, come già rilevato devono contenere clausole risolutive espresse, a sanzione delle violazioni più gravi.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.